

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2010¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Ingresso, primo comma

visto l'articolo 87 della Costituzione federale³;

Art. 16 cpv.

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² *Concerne soltanto il testo francese.*

³ La Cassa pensioni delle FFS è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

⁴ *Abrogato*

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

Rifinanziamento di un contributo di risanamento delle FFS

¹ La Confederazione rifinanzia le FFS con un importo unico di 1148 milioni di franchi quale contributo per risanare la loro Cassa pensioni.

² Nel quadro di un piano di risanamento, le FFS in quanto datore di lavoro erogano alla propria Cassa pensioni un conferimento pari a 1148 milioni di franchi oltre a rilevanti contributi di risanamento ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettera a della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

¹ FF **2010 2215**

² RS **742.31**

³ RS **101**

⁴ RS **831.40**

³ Le FFS e la Cassa pensioni delle FFS rinunciano a eventuali pretese supplementari nei confronti della Confederazione in quanto titolare e garante delle prestazioni dell'ex Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. La Cassa pensioni delle FFS rinuncia a simili pretese anche nei confronti delle FFS.

⁴ Il contributo di rifinanziamento della Confederazione è versato alle FFS a condizione che al Dipartimento federale delle finanze siano presentati i seguenti documenti:

- a. una conferma dell'organo di controllo della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base di un piano di risanamento, le FFS si sono impegnate nei confronti della loro Cassa pensioni a effettuare un conferimento pari a 1148 milioni di franchi;
- b. una conferma del perito in materia di previdenza professionale della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base del piano di risanamento, sono adottate le altre necessarie misure di risanamento, compresi i rilevanti contributi di risanamento dei datori di lavoro e dei lavoratori; e
- c. le dichiarazioni di rinuncia delle FFS e della Cassa pensioni delle FFS di cui al capoverso 3.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.